

## BANDO DI GARA D'APPALTO DI SERVIZI

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**I.1)** Cassa Nazionale del Notariato, via Flaminia 160, 00196 Roma - Tel. 06/36202300, fax 06/3201855 - All'attenzione del Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Zurzolo –

E-mail: [rupgarafabbricati@cassanotariato.it](mailto:rupgarafabbricati@cassanotariato.it) - Indirizzo Internet: [www.cassanotariato.it](http://www.cassanotariato.it)

**I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Ente Previdenziale Privatizzato.

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:** Servizi di assicurazione Globale Fabbricati; **II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi:** CPC: 81, 812, 814 dell'allegato II A, categoria 6, lettera a). **Luogo principale di esecuzione:** Territorio italiano; **II.1.3) L'avviso riguarda:** un appalto pubblico. **II.1.4) CPV:** 66515100-4 CIG 46815698F2 **II.1.5) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.** SI; **II.1.6) Divisione in lotti:** NO; **II.1.7) Ammissibilità di varianti:** NO

**II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:** **II.2.1)** Euro € 190.000,00; **II.2.2) Opzioni:** NO **II.3) Durata dell'appalto:** 24 mesi.

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**III.1) Condizioni relative all'appalto:** **III.1.1) Cauzioni richieste:** Secondo quanto previsto agli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006.

**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:** Con fondi previsti nel bilancio

**III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:** È ammessa la partecipazione alla procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E' inoltre ammessa la partecipazione in Coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.

#### **III.2) Condizioni di partecipazione**

**III.2.1)** Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara;

**III.2.2) Capacità economica e finanziaria.** Considerata la specificità e il livello di qualità atteso nell'espletamento del servizio si richiede:

- 1) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2009-2010-2011 una raccolta premi annua nel ramo danni non inferiore ad euro 100.000.000,00=
- 2) di cui euro 12.000.000,00= nella sezione Incendio
- 3) di cui euro 25.000.000,00= nella Responsabilità Civile;

**III.2.3) Capacità tecnica professionale** 1) Dichiarazione di aver prestato nel triennio 2009-2010-2011 servizi assicurativi per almeno 5 immobili di valore unitario superiore ad euro 25.000.000,00=

**III.2.4) Appalti riservati:** No

**III.3.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:** Sì. Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

#### **SEZIONE IV: PROCEDURA**

**IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta **IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** prezzo più basso; **IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:** No

**IV.3.1) Deliberazione:** CdA della Cassa Nazionale del Notariato n. 144 del 26 ottobre 2012

**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** No

**IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:** La documentazione di gara è pubblicata sul sito della Stazione appaltante

**IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** Data 26/11/2012 Ore: 13.00

**IV.3.5) Lingua:** Italiano. **IV.3.6) Modalità di apertura delle Offerte:** Data: 27/11/2012 Ore:10.00, **Luogo:** come al punto I.1

**Persone ammesse ad assistere all'apertura delle domande:** Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega o procura.

#### **SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI**

**V.1) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:** No

**V.2) Informazioni complementari**

I Soggetti invitati saranno tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di € 20,00.

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato entro il 19/11/2012.

**V.3) Procedure di ricorso V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma **V.3.2) Presentazione di ricorso:** 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art.79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.

Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Anna Zurzolo

# **DISCIPLINARE DI GARA**

# INDICE

1	CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL' APPALTO .....	3
2	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	3
2.1	Requisiti di ordine generale.....	3
2.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	3
2.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	4
3	FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI .....	4
3.1	Coassicurazione.....	4
3.2	Raggruppamento Temporaneo di Imprese .....	4
3.3	Divieti di partecipazione. ....	4
4	EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA .....	4
5	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO.....	5
6	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	5
7	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A) E B) .....	7
7.1	BUSTA A.....	7
7.1.1	<i>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.....</i>	7
7.1.2	<i>Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) .....</i>	10
7.1.3	<i>Versamento del contributo all' autorità di vigilanza sugli appalti.....</i>	11
	Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all' autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell' art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell' art. 3 punto 4 della delibera dell' autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:.....	11
7.1.4	<i>Attestazione di avalimento .....</i>	11
7.1.5	<i>Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.).....</i>	12
7.1.6	<i>Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d' Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) .....</i>	12
7.1.7	<i>Ulteriori specifiche: .....</i>	12
7.2	Busta B .....	13
7.3	Busta C .....	13
8	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA .....	13
8.1	Prima fase.....	13
8.2	Seconda fase:.....	14
8.3	Cause di esclusione: .....	15
8.4	Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: .....	15
9	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .....	16
10	ALTRE INFORMAZIONI .....	17
11	STATISTICHE SINISTRI.....	17
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	17

**AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
DELLA  
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO  
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi)**

**DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:**

<b>La Stazione Appaltante</b>	L'ente aggiudicatore della gara.
<b>Aggiudicatario</b>	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
<b>Appaltatore</b>	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
<b>Capitolato Speciale</b>	I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione
<b>Coassicurazione</b>	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
<b>Coassicuratore</b>	La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione
<b>Compagnia/Società</b>	L'impresa assicuratrice
<b>Concorrente</b>	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara
<b>Delegataria</b>	La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio
<b>Delegante</b>	La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
<b>Documenti di Gara</b>	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati Speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale.
<b>Gara</b>	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
<b>Mandatario</b>	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
<b>Mandante</b>	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
<b>Disciplinare di Gara</b>	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
<b>Obbligazione contrattuale</b>	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
<b>Offerta</b>	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara
<b>Offerta Economica</b>	Il premio lordo (riferito ad ogni lotto) che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
<b>Premio lordo</b>	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte
<b>Servizi</b>	Le attività oggetto dell'appalto.

## **1 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL'APPALTO**

La Cassa Nazionale del Notariato ha indetto una procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., per le coperture assicurative specificate nel Capitolato Tecnico.

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 2, con effetto dalle ore 24 del 31.12.2012 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2014 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta.

L'appalto ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore della Stazione Appaltante (C.P.C. 81, 812, 814 dell'allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Il prezzo a base di gara, in lotto unico, escluse le regolazioni premio, è così fissato:

<b>Descrizione Lotti</b>	<b>Importo annuo lordo a base di gara</b>	<b>Importo biennale lordo a base di gara</b>	<b>N. CIG</b>
Polizza Globale Fabbricati	€ 95.000,00=	€ 190.000,00=	<b>46815698F2</b>
<b>Importo complessivo dei servizi</b>	<b>€ 95.000,00=</b>	<b>€ 190.000,00=</b>	

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi Capitolati di polizza. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

## **2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

### **2.1 Requisiti di ordine generale**

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare espressamente le condizioni);
- Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti.

### **2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Considerata la specificità e il livello di qualità atteso nell'espletamento del servizio, con riferimento al triennio 2009-2010-2011, i concorrenti devono possedere una raccolta premi annua nel Ramo Danni pari ad almeno euro 100.000.000,00= rilevabile dai bilanci

- di cui euro 12.000.000,00= nella sezione Incendio
- di cui euro 25.000.000,00= nella Responsabilità Civile.

### **2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Dichiarazione di aver prestato nel triennio 2009-2010-2011 servizi assicurativi per almeno 5 immobili di valore unitario superiore ad euro 25.000.000,00.

## **3 FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI**

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

### **3.1 Coassicurazione**

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. Il requisito di cui al precedente punto 2.2 deve essere posseduto dalle coassicurate nel loro insieme, mentre il requisito di cui al precedente punto 2.3 deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

### **3.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese**

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. Il requisito di cui al precedente punto 2.2 deve essere posseduto dall'insieme dell'impresе raggruppate, mentre il requisito di cui al precedente punto 2.3 deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

### **3.3 Divieti di partecipazione.**

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento **a pena di esclusione**;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

## **4 EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante [www.cassanotariato.it](http://www.cassanotariato.it) 6 (sei) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..



## **5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. Per Offerta Economica si intende il premio lordo annuo riferito al lotto.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa sulla scorta del valore presunto indicato all'art. 1) del presente Disciplinare di gara.

L'Offerta Economica dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Le Offerte Economiche inerenti i singoli lotti dovranno preferibilmente essere redatte sulla Scheda di Offerta Economica (**Allegato B**) predisposta per singolo lotto, allegata al presente disciplinare.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati di polizza.

**Pena esclusione**, la documentazione di gara e l'Offerta economica devono essere redatte in lingua italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia", alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 del D. Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale.

## **6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 26 novembre 2012 all'indirizzo di seguito specificato:


Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Protocollo - Via Flaminia, 160 – 00196 ROMA

e con uno dei seguenti modi:

- a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
- a mezzo agenzia di recapito autorizzata o corriere espresso,
- a mano, con consegna dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il plico dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: "**NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO**" (a titolo puramente esemplificativo vedere figura che segue).



Retro del plico

Concorrente: - Ragione sociale - Indirizzo - Fax
NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL .....
Spettabile ..... Ufficio ..... Via..... Città ..... (PR)

Fronte del plico

In caso di invio mediante il servizio postale l'offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo della Cassa Nazionale del Notariato.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.


L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non sarà ammessa alla gara la documentazione di gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Non saranno ammesse offerte parziali relativamente ad ogni singolo lotto.

Il plico dovrà contenere **pena esclusione dalla gara**, due buste separate e sigillate:

- la **BUSTA A**, riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**", (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante)




RETRO


Concorrente: - Ragione sociale
<b>BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE"</b>

FRONTE

- la **BUSTA B** riportante: la ragione sociale dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”** (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante)



RETRO



FRONTE

- In caso di partecipazione al medesimo Lotto di Compagnie aventi rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le stesse dovranno presentare, in apposita **BUSTA C – “PRECISAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.”** la documentazione comprovante che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale.

## 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A) E B)

### 7.1 BUSTA A

La **BUSTA A**, con la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”**, deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all'originale della procura):

#### 7.1.1 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000

Una dichiarazione sostitutiva, ex artt 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore ed eventuale procura notarile, dalla quale risulti:

1. iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
  - di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
 per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:
  - di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
 ovvero
  - di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) e c) e s.m.i. ed in particolare:
  - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 575/1965;
  - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare di impresa individuale, dei soci di s.n.c., dei soci accomandatari di s.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza, del Direttore Tecnico, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci di ogni altro tipo di società.

Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, ovvero, che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 38, c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ma che l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione (l'esclusione o il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
6. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza;
9. che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10. per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:  
[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

Per le altre società:

- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
  12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; indicazione delle posizioni previdenziali e assistenziali;
  13. che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del D.Lgs. 163/2006, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  14. che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;

ovvero

che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

15.  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

OPPURE

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

16. di non partecipare al medesimo lotto in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione ovvero di partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso lotto in forma di raggruppamento o in riparto di coassicurazione;
17. che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;
18. l'eventualità di avvalersi dell'istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di coassicurazione con obbligo d'indicare la composizione, e che le Compagnie che compongono il predetto riparto, pena l'esclusione, rientrano nel parametro di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di gara; si precisa che tanto nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, che nel caso di coassicurazione, pena esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi;
19. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
20. di accettare integralmente i capitolati speciali del lotto per il quale intende presentare offerta;

21. di impegnarsi a fornire con cadenza trimestrale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, data del pagamento o della chiusura senza seguito, immobile di riferimento;
22. nominativo, indirizzo, numero di fax e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;
23. l'indicazione della sede di riferimento;
24. Il possesso per il triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi annua nel Ramo Danni pari ad almeno euro 100.000.000,00= rilevabile dai bilanci
  - di cui euro 12.000.000,00= nella sezione Incendio
  - di cui euro 25.000.000,00= nella Responsabilità Civile;
25. Di aver prestato nel triennio 2009-2010-2011 servizi assicurativi per almeno 5 immobili di valore unitario superiore ad euro 25.000.000,00;
26. Il domicilio eventualmente corredata da numero di telefono, nonché di numero fax ed e-mail, ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura art. 79 comma 5 bis del codice degli appalti.

***L'impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.***

Le dichiarazioni di cui al punto 7.1.1) devono essere rese utilizzando preferibilmente il modulo "Allegato A" .

#### **7.1.2 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

Per ciascun lotto per il quale intendono partecipare, le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell'importo biennale presunto dello specifico lotto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% del premio lordo biennale di polizza – per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75 – comma 8 – e dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.

Nel caso di R.T.I. costituita la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'ente appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### **7.1.3 Versamento del contributo all'autorità di vigilanza sugli appalti**

**Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 3 punto 4 della delibera dell'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:**

€ 20,00=

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:

- *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta;

**oppure**

- *in contanti* presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità.

### **7.1.4 Attestazione di avvalimento**

Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d'esclusione, ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione:

- Dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando il modulo "**Allegato D**" e sottoscritta dal concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- Dichiarazione di cui al punto 7.1.1) relativamente all'impresa ausiliaria;

- Dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006;
- Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall'art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2006.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

#### **7.1.5 Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)**

**A pena di esclusione dalla gara**, la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

#### **7.1.6 Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

**A pena di esclusione dalla gara**, le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a:

- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- Indicare l'impresa capogruppo;
- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per le dichiarazioni di cui ai predetti punti 7.1.5) e 7.1.6) deve essere preferibilmente utilizzato il modulo **"Allegato C"**

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l'atto costitutivo; in tal caso l'Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa capogruppo.

#### **7.1.7 Ulteriori specifiche:**

##### ***Nel caso di R.T.I.***

- a) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti da 1 a 17, oltre ai punti 19, 20 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;
- b) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1) punti 21, 22, 23 e 26 deve essere presentata solo dalla compagnia mandataria;
- c) il possesso del requisito di cui al punto 24 deve essere posseduto dall'insieme del Raggruppamento;
- d) il possesso del requisito di cui al punto 25 deve essere posseduto dalla sola Mandataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento.



### **Nel caso di Coassicurazione:**

- e) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti da 1 a 17, oltre ai punti 19, 20 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;
- f) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti 18, 21, 22, 23 e 26 deve essere presentata solo dalla compagnia delegataria;
- g) il possesso del requisito di cui al punto 24 deve essere posseduto dalle coassicurate nel loro insieme;
- h) il possesso dei requisiti di cui al punto 25 deve essere posseduto dalla sola Delegataria.

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 deve essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte del riparto di Coassicurazione.

### **7.2 Busta B**

La **BUSTA B**, con la dicitura “**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**”, deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Impresa intende presentare Offerta Economica. Queste ultime buste dovranno essere debitamente sigillate e riportare l'indicazione del lotto al quale si riferisce l'Offerta Economica.

**A pena di esclusione**, la busta riferita al lotto deve contenere l'Offerta Economica redatta in bollo preferibilmente utilizzando il modello **Allegato B**, con indicazione dell'importo lordo annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'Offerta Economica in cifre e l'Offerta Economica in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Laddove all'occorrenza specificato, i conteggi presentati dai concorrenti saranno verificati tenendo fisso ed invariabile il premio annuo lordo indicato per ogni partita.

A norma dell'art. 87 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

I costi relativi alla sicurezza aziendale connessi all'attività di impresa devono essere specificati dal concorrente in sede di offerta (ex art. 87 c. 4 del D.Lgs. 163/2006).

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l'Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo procuratore. **A pena di esclusione dalla gara** dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno essere inseriti solo nella Busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l'Offerta Economica.

### **7.3 Busta C**

La **BUSTA C**, con la dicitura “**BUSTA C - PRECISAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.**” deve contenere la documentazione idonea a dimostrare che, in caso di Società in rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. e partecipanti al medesimo lotto, l'offerta presentata non sia imputabile ad un unico centro decisionale.

## **8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta.

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la Cassa Nazionale del Notariato in Roma alla Via Flaminia, 160, il giorno 27 novembre 2012, alle ore 10.00.

### **8.1 Prima fase.**

Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.

In tale fase la Commissione di gara procederà:

- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l'integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- all'apertura della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**" per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
- alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza;
- alla constatazione della consegna della "**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**".

Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l'esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

Questa Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., a richiedere alle ditte che risulteranno sorteggiate tra le concorrenti ammesse, di provare mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax dalla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica - professionale dichiarati in sede di gara; in particolare dovrà essere prodotta la documentazione relativa:

- Il possesso per il triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi annua nel Ramo Danni pari ad almeno euro 100.000.000,00= rilevabile dai bilanci
  - di cui euro 12.000.000,00= nella sezione Incendio
  - di cui euro 25.000.000,00= nella Responsabilità Civile;
- Di aver prestato nel triennio 2009-2010-2011 servizi assicurativi per almeno 5 immobili di valore unitario superiore ad euro 25.000.000,00;

Ove le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Le operazioni di sorteggio avranno luogo successivamente alle operazioni di ammissione provvisoria.

La Stazione Appaltante provvederà inoltre alla verifica di cui all'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. sia nei confronti dell'aggiudicatario sia nei confronti del concorrente che segue in graduatoria attenendosi alle specifiche disposizioni e con le eventuali conseguenze ivi previste.

Qualora pervenissero massimo due offerte la commissione si riserva di disapplicare l'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. procedendo così all'apertura contestuale delle buste contenenti l'offerta economica.

Le verifiche di cui al predetto art. 48 comma 1 si intendono assorbite dagli adempimenti previsti al comma 2 del medesimo art. 48.

## **8.2 Seconda fase:**

Conclusa la precedente fase si procederà ad una seconda seduta pubblica, che verrà convocata con apposita comunicazione inoltrata a mezzo fax almeno 48 ore prima, a tutte le Società concorrenti, che abbiano presentato documentazione regolare e completa; in questa seduta la Commissione procederà:

- alla comunicazione dell'ammissione/esclusione delle società sorteggiate, che avranno presentato la documentazione richiesta;
- all'apertura delle **"BUSTE B - OFFERTA ECONOMICA"**.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all'analisi dei documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun lotto. In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924. Nel caso di offerte anomale, la Stazione Appaltante potrà richiedere giustificazioni di prezzo ed in seduta riservata, si proseguirà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, verificando le giustificazioni prodotte dall'Impresa.

### **8.3 Cause di esclusione:**

- trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- non si procederà all'apertura ed all'esame dei plichi che non risultino pervenuti, con le altre modalità descritte nel presente disciplinare, entro il termine fissato o sui quali non sia apposta la dicitura che specifichi l'oggetto della gara;
- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi alcuno dei documenti richiesti.

### **8.4 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:**

- tutte le eventuali spese inerenti agli atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico dell'aggiudicatario;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
- all'aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Qualora l'Impresa in sede di presentazione dell'offerta abbia attestato il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara.

La cauzione di cui sopra può essere bancaria o assicurativa; in caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

- Antecedentemente alla stipula dell'obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esprimere le verifiche previste al punto 8 del presente disciplinare. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria.

**La Stazione Appaltante si riserva:**

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti giustificazioni sull'offerta economica presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

**NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO.**

**TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l'aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del D.P.R. 955/82 e s.m.i..

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all'espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e l'ente appaltante avrà diritto all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati.

## **9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario del lotto circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura aperta.

**Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitolati speciali oggetto della gara, l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31.12.2012 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, sarà considerato ordine in tal senso la comunicazione da parte dell'Ente.**

## **10 ALTRE INFORMAZIONI**

Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito [www.cassanotariato.it](http://www.cassanotariato.it).

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Zurzolo – Dirigente - reperibile al numero telefonico 06 36202300 e telefax 06 3201855 (e.mail: [rupgarafabbricati@cassanotariato.it](mailto:rupgarafabbricati@cassanotariato.it)).

Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra.

## **11 STATISTICHE SINISTRI**

Al presente Disciplinare si allega la Statistica Sinistri elaborata dalla Cassa Nazionale del Notariato sulla base delle informazioni ricevute dalle attuali Compagnie di Assicurazioni. Il suddetto documento contiene schede che riepilogano l'elenco dei sinistri del periodo 2010-2012 inerenti ai contratti stipulati dalla Stazione Appaltante per le coperture assicurative relative agli immobili oggetto della presente procedura aperta.

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso la Cassa Nazionale del Notariato per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.

Allegati:

- Allegato A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- Allegato B – Schede di Offerta Economica;
- Allegato C – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione;
- Allegato D – Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria e dell'Impresa concorrente;
- Allegato E – Statistica Sinistri.

## **CAPITOLATO DI POLIZZA GLOBALE FABBRICATI**

**La presente polizza è stipulata tra**

 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Cassa Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
00196 Roma (RM)
C.F. 80052310580

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

### **Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2014</b>

## SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Caratteristiche del rischio	6
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	8
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	8
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
Art. 4 - Durata e proroga dell'assicurazione	9
Art. 5 - Regolazione del premio	9
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	10
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione	10
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	10
Art. 9 - Oneri fiscali	10
Art. 10 - Foro competente	10
Art. 11 - Interpretazione del contratto	11
Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate	11
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta	11
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11
Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	11
Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)	12
Art. 17 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	12
Art. 19 - Commissione Paritetica	12
Art. 20 - Mediazione- Arbitrato rituale	13
SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI	14
Art. 1 - Incendio e rischi accessori	14
Art. 2 - Spese di demolizione e sgombero	14
Art. 3 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti	15
Art. 4 - Onorari dei periti	15
Art. 5 - Ricorso terzi e locatari	15
Art. 6 - Eventi socio-politici	15
Art. 7 - Atti di terrorismo	16
Art. 8 - Eventi atmosferici	16
Art. 9 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	17
Art. 10 - Neve, ghiaccio, gelo	17
Art. 11 - Acqua piovana	17
Art. 12 - Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione	18
Art. 13 - Dispersione di liquidi	18
Art. 14 - Intasamento gronde e pluviali	18
Art. 15 - Rottura di vetri e cristalli	18
Art. 16 - Fenomeno elettrico	18
Art. 17 - danni consequenziali	19
Art. 18 - Perdita delle pigioni	19
Art. 19 - Cedimento e franamento del terreno	19
Art. 20 - Terremoto	19
Art. 21 - Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità	20
Art. 22 - Maggiori costi	20
Art. 23 - Ricostruzione archivi	20
Art. 24 - Furto di fissi ed infissi	20
Art. 25 - Differenziale storico-artistico	20

Art. 26 – Opere di fondazione .....	21
Art. 27 – Valori.....	21
Art. 28 – Interruzione attività .....	21
Art. 29 - Rimpiazzo combustibile.....	21
<b>SEZIONE 4 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI .....</b>	<b>22</b>
Art. 2 – Massimali di garanzia.....	22
Art. 3 – Estensioni varie di garanzia.....	22
Art. 4 – Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari.....	23
Art. 5 – Qualifica di terzi .....	23
<b>SEZIONE 5 – ESCLUSIONI .....</b>	<b>24</b>
Art. 1 – Eventi esclusi.....	24
<b>SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI.....</b>	<b>25</b>
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro.....	25
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno.....	25
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno .....	25
Art. 4 – Mandato dei periti.....	26
Art. 5 - Operazioni peritali.....	26
Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo).....	26
Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale.....	27
Art. 8 – Limite massimo dell’indennizzo.....	27
Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo.....	27
Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita .....	27
Art. 11 - Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo .....	28
Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga .....	28
Art. 13 - Anticipo indennizzi .....	28
Art. 14 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali.....	28
Art. 15 – Gestione sinistri e recupero franchigie .....	29
<b>SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, MASSIMALI, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....</b>	<b>30</b>
Art. 1 – Determinazione delle somme assicurate e calcolo del premio .....	30
Art. 2 – Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.....	31
Art. 3 – Disposizione finale .....	32



<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
---

**Art. 1 - Definizioni**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Dipendenti</b>	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, compresi i parasubordinati e gli apprendisti. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
<b>Cose assicurate :</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa, sono detti anche enti assicurati
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni consequenziali:</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
<b>Danni indiretti :</b>	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Ubicazioni:</b>	Qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del Contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni del Contraente
<b>Fabbricati</b>	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, reti di canalizzazione in genere, camini, cunicoli, passaggi o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di

	<p>fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; macchinari ed impianti idrici, igienici, tecnici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono altresì compresi nella presente definizione tendostrutture e simili, nonché i muri di recinzione in genere, strade, pavimentazioni esterne, fognature, nonché boxes, miglorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>
<b>Contenuto :</b>	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere anche da ufficio, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti di prevenzione, di allarme, di comunicazione e di segnalazione in genere; medicinali, derrate alimentari, scorte e materiali di consumo, vasellame, suppellettili, registri, stampati, archivi, cancelleria, valori* ed opere d'arte*, medaglie d'oro, di argento e platino e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, al laboratorio chimico merceologico, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p>
<b>Valori* :</b>	<p>Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, buoni mensa e buoni pasto, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.</p>
<b>Opere d'Arte*:</b>	<p>quadri, mobili, tappeti, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali di valore singolo non superiore a Euro 3.000,00. Si precisa che si intendono escluse le opere d'arte qualora assicurate con apposita polizza.</p>
<b>Inondazioni e/o alluvioni:</b>	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e</p>

	simili.
<b>Terrorismo e sabotaggio :</b>	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Terremoto :</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>Allagamenti :</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
<b>Autocombustione :</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
<b>Acqua condotta:</b>	Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, e termici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati nonché infiltrazione di acqua piovana (non umidità e stillicidio).
<b>Bang Sonico:</b>	Onda sonora causata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobile o altri corpi volanti.
<b>Colaggio:</b>	Fuoriuscita accidentale della sostanza estinguente a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione, incluse la relativa alimentazione, con l'esclusione dei danni derivanti da gelo.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Fumo</b>	Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento ed illuminazione, ecc

## Art. 2 – Caratteristiche del rischio

E' assicurato con la presente polizza l'intero patrimonio immobiliare della Contraente ovunque ubicato nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, dello Stato Città del

Vaticano, alla data di decorrenza della presente polizza, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi ad eccezione degli immobili locati a consigli notarili distrettuali facenti parte di fabbricati condominiali:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- a) come "Globale Abitazione" con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- b) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall'amministratore in carica;
- c) a primo rischio in caso di inoperatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società, purchè il valore degli stessi non superi l'importo di € 20.000.000,00.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la presente polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

La Contraente è pertanto esonerata dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5 della Sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso.

**SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****(valide per le Sezioni 3 e 4 Incendio – RCT)****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

In deroga agli art. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C..

L'Assicurato è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente stipulato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

I premi devono essere pagati alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art. 4 – Durata e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2014 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2013 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che il Contraente e la Società, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in misura pari ai 6/12 del premio annuo lordo. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Resta convenuto che in caso di acquisizione di enti il cui valore superi l'importo di Euro 20.000.000,00 il Contraente deve darne comunicazione alla Società; la relativa copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

#### **Art. 6 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Compagnia.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la Contraente.

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) nominativo controparte
- c) Distretto/identificazione fabbricato;
- d) data di accadimento;
- e) sezione interessata;
- f) descrizione del danno;
- g) stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- h) importo liquidato e/o riservato;
- i) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere entro 30 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.



**Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

**Art. 17 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 19 – Commissione Paritetica**

La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali e di particolari richieste di indennizzo che, per la loro peculiarità, possono essere oggetto di valutazione ad hoc, è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da sei membri dei quali tre designati dalla Cassa Nazionale del Notariato e tre dalla Società.

E' espressamente prevista la facoltà della Cassa Nazionale del Notariato di nominare un consulente di propria fiducia.

Alla stessa Commissione può essere affidato, inoltre, il compito di verificare il comportamento delle parti nell'esecuzione del capitolato, con riferimento all'adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l'andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione.

**Art. 20 – Mediazione- Arbitrato rituale.**

Per ogni controversia in materia di diritti disponibili sorta in applicazione del presente contratto, non definita ai sensi del precedente art. 19 "Commissione Paritetica", dovrà essere esperito il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs.04/03/2010,n. 28, attuativo dell'art.60 L. 18/06/2009,n. 69.

L' Organismo di mediazione sarà scelto dalla parte attrice tra gli organismi di mediazione accreditati presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi nell'ambito del Circondario del Tribunale competente in relazione alla residenza dell'assicurato ancorchè non sia ivi compresa la sede legale dell' Organismo di mediazione scelto.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione, entro quattro mesi dall'inizio di questo procedimento, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, potrà, a discrezione dell'assicurato, essere demandata alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale avente competenza territoriale nel luogo ove deve riunirsi il Collegio avuto riguardo al luogo di residenza dell'assicurato (Comune, sede di Istituto di medicina legale).

Il Collegio arbitrale avrà sede nel suddetto Comune e l'arbitrato sarà rituale secondo diritto.

Il Collegio arbitrale deciderà anche delle controversie relative alla clausola compromissoria e provvederà sulle spese del processo arbitrale.

**SEZIONE 3 – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI****Art. 1 – Incendio e rischi accessori**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- c) Implosione;
- d) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- e) Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.
- f) Fumo, gas o vapori - ovvero i danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas o vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi o in conseguenza di eventi per i quali è prestata la presente assicurazione;
- g) Autocombustione;
- h) Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di estinzione, riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- j) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

**Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata nell'apposita scheda della Sezione 7, indennizza a seguito di ogni danno previsto dalla presente polizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Si intendono inoltre risarcibili, fino alla concorrenza di €. 100.000,00 per sinistro, le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza.

**Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art. 6 Sezione 6 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

**Art. 4 – Onorari dei periti**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 6, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

**Art. 5 – Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 7, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

**Art. 6 – Eventi socio-politici**

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio;
- 2) Degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

b) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 7 – Atti di terrorismo**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La Società non risponde dei danni causati da contaminazioni di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 8 – Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, a lastre in cemento-amianto, a vetrate e lucernari in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto non per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sulle cose assicurate;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione)
- d) causati da maremoti e maree;
- e) cagionati da cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- f) provocati da colaggio rotture degli impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanga e slavine;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle vigenti norme al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai capannoni pressostatici;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 11 – Acqua piovana**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni dovuti a umidità o stillicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 12 - Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione**

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, di impianti idrici, igienici, termici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese:

- a) sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 13 – Dispersione di liquidi**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm. dal suolo nonché dalla perdita del liquido.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 14 - Intasamento gronde e pluviali**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 15 – Rottura di vetri e cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti - qualunque ne sia la causa - di rottura di vetri, cristalli, collocati ed installati all'interno o all'esterno dei fabbricati, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione.

Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 16 – Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi

motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
  - i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.
- La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 17 – Danni consequenziali**

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

### **Art. 18 – Perdita delle pigioni**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato/Contraente, fino ad un anno della pigione presumibilmente ad essi relativa. In ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare l'importo pari ad 1/10 del valore a nuovo del fabbricato o della porzione colpita dal sinistro.

### **Art. 19 - Cedimento e franamento del terreno**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, caduta massi, che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente. L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

### **Art. 20 – Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.



**Art. 21 – Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità**

Nella somma assicurata sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

**Art. 22 – Maggiori costi**

In caso di danno ai fabbricati per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) affitto di locali e strumentazione;
- b) installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- c) noleggio attrezzature;
- d) vigilanza;
- e) trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

**Art. 23 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde del costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi.

L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

**Art. 24 - Furto di fissi ed infissi**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

**Art. 25 – Differenziale storico-artistico**

Nella somma assicurata alle partite nn. 1 e 2 "Fabbricati di interesse storico-artistico ed Altri Fabbricati ", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la

Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **Art. 26 – Opere di fondazione**

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 6 Sezione 6 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- a) mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Opere di fondazione".

### **Art. 27 – Valori**

I valori si intendono assicurati ed indennizzabili dalla Società fino a concorrenza per ogni sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari ad Euro 100.000,00.= ferma l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 C.C. e fermo il disposto di cui all'art. 8 della Sezione 5 "limite massimo di indennizzo.

### **Art. 28 – Interruzione attività**

Nell'eventualità che i locali del Contraente diventino inagibili allo svolgimento delle attività istituzionali per un periodo continuativo superiore a tre mesi, per motivi che non siano di carattere organizzativo, il premio di assicurazione della partita/ubicazione verrà ridotto nella misura del 50% a decorrere dalla relativa data di comunicazione.

### **Art. 29 - Rimpiazzo combustibile**

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso, per questa specifica garanzia, la Società rimborserà una somma maggiore ad € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**SEZIONE 4 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI****Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi, di aree verdi e terreni in genere purché recintati in base alle attuali disposizioni di legge, con esclusione però dei danni derivanti dalla potatura e/o abbattimento delle piante ivi presenti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

**Art. 2 – Massimali di garanzia.**

Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sottolimiti previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino a concorrenza di € 5.000.000,00 per sinistro.

Resta convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrastruttura Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale sopra indicato.

**Art. 3 – Estensioni varie di garanzia.**

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da allagamenti, infiltrazioni, rigurgito di fogna, spargimento di liquidi o liquami, occlusioni di tubazioni, condutture, apparecchi igienici, causati da neve o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti;
- b) danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parco giochi e simili, strade interne ed esterne;
- c) danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di servizi in genere (acqua, gas, energia elettrica ecc.) che si trovino nei fabbricati assicurati, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo dei fabbricati stessi;
- d) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato - sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7;
- e) danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7;
- f) derivanti all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei fabbricati garantiti nonché i lavori di ordinaria manutenzione degli stessi.

**Art. 4 – Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari.**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, condomini e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, purché con loro convivente.

Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e, quindi, inerente l'uso del fabbricato, delle relative parti comuni, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici.

I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra di loro, così come è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro l'amministratore dell'immobile garantito.

Tale estensione viene prestata con un massimale pari a € 300.000,00 per sinistro e per anno.

**Art. 5 – Qualifica di terzi.**

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche, con la sola esclusione:

- dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro;
- dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle persone che si trovano con essi nei rapporti di: coniuge, ascendenti, discendenti ed ogni altro parente od affine convivente.

## SEZIONE 5 – ESCLUSIONI

### Art. 1 – Eventi esclusi

Relativamente alla Sezione 3 - Incendio sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, la colpa grave dei predetti invece non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) causati da furto o smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle condizioni della presente polizza.

Relativamente alla Sezione 4 – Assicurazione RCT, sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dalla precedente Sezione 4 - art. 3 lettera c);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dall'esercizio nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- e) da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive derivanti (RC Autoveicoli e Natanti).

## SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 60 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, sempreché quest'ultimo venga redatto entro 30 giorni dalla denuncia di sinistro, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità. Trascorso il termine di 30 giorni la Contraente si intenderà libera da qualsiasi obbligo a tale titolo;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 4 della Sezione 3 della presente polizza.

## **Art. 4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera *b*) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

## **Art. 5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

## **Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo, s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..

- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque f) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati in stato di attività o di inattività temporanea.

#### **Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale**

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile se i valori assicurati, maggiorati del 20%, non siano inferiori al valore risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo in nessun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente comma per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

#### **Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti e provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

#### **Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.



A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **Art. 11 - Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo**

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presente fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

### **Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art. 13 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 ed entro il limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 7.

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore.

Successivamente, avuta inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Parimenti, detti acconti saranno versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

### **Art. 14 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali.**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi di cui alla Sezione 4 della presente polizza, La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del

grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. La Società non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 15 – Gestione sinistri e recupero franchigie**

A precisazione di quanto previsto al precedente art.14, la Società, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.

Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

## SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, MASSIMALI, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art. 1 – Determinazione delle somme assicurate e calcolo del premio

Si conviene che al momento della stipula della presente polizza, il capitale assicurato dei fabbricati viene calcolato in base ai seguenti valori convenzionali stabiliti per le seguenti tipologie:

Città	Indirizzo	Destinazione prevalente	Anno di costruzione	Costo di ricostruzione
ROMA	Via Cavour, 305	Residenziale/ufficio/negozi	1890	€ 3.100.000,00
ROMA	Viale Beethoven/Piazzale Sturzo	Residenziale/ufficio/negozi	1959	€ 6.600.000,00
ROMA	Via Flaminia,122	Residenziale/ufficio/negozi	XVII sec	€ 1.300.000,00
ROMA	Via Flaminia,158	Residenziale/ufficio/negozi	1936	€ 4.300.000,00
ROMA	Via Flaminia,160-162	Residenziale/ufficio/negozi	1931	€ 11.600.000,00
ROMA	Via Mancinelli, 100	Residenziale/ufficio/negozi	1956	€ 2.800.000,00
ROMA	Via Manfredi, 11	Residenziale/ufficio/negozi	1941	€ 2.800.000,00
ROMA	Via Pistelli, 4	Residenziale/ufficio/negozi	1952	€ 2.600.000,00
ROMA	Via Ignazio Guidi, 44-46	Residenziale/ufficio/negozi	1969	€ 5.800.000,00
ROMA	n. 4 villini e n. 13 posti auto nel Comprensorio Olgiata alle Isole 52 e 59	Residenziale/ufficio/negozi	1983	€ 1.200.000,00
ROMA	Via Damiano Chiesa, 24	Residenziale/ufficio/negozi	1981	€ 7.500.000,00
Ascoli Piceno	Via E. Mari, 28-32	Residenziale/ufficio/negozi	1984	€ 1.300.000,00
Biella	Via Duomo, 4	Residenziale/ufficio/negozi	1750	€ 1.200.000,00
Cosenza	Piazza Matteotti	Residenziale/ufficio/negozi	1925	€ 600.000,00
Fanano	Via Badiola, 29 e località Valdilucce	Residenziale/ufficio/negozi	1900	€ 500.000,00
Firenze	Via Bezzecca, 1	Residenziale/ufficio/negozi	1925	€ 3.400.000,00
Monza	Via Tiepolo	Residenziale/ufficio/negozi	1985	€ 5.200.000,00
Napoli	Via G. Ferraris	Residenziale/ufficio/negozi	1935	€ 9.800.000,00
Torino	Via Botero	Residenziale/ufficio/negozi	XVI sec	€ 3.500.000,00
Viterbo	Via Fontanella del Suffragio, 6	Residenziale/ufficio/negozi	1970	€ 200.000,00
<b>Totale residenziale/ufficio/negozi</b>				€ 75.300.000,00
<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Destinazione prevalente</b>	<b>Costo di ricostruzione</b>	
Firenze	Borgo dei Greci/Via Leoni/P.S.Firenze	Alberghiero	XVIII sec	€ 9.000.000,00
Milano	Via Baracchini, 10	Alberghiero	1957	€ 5.900.000,00
ROMA	Via Cavour, 185	Alberghiero	1900	€ 5.000.000,00
ROMA	P.zza Montecitorio	Alberghiero	1900	€ 8.400.000,00
Verona	P.zza S. Anastasia, 4	Alberghiero	1900	€ 10.300.000,00
<b>Totale alberghi</b>				€ 38.600.000,00
<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Destinazione prevalente</b>	<b>Costo di ricostruzione</b>	
Milano	Lacchiarella - Il Girasole	Capannoni commerciali e depositi	1984	€ 4.700.000,00
Genova	Via P. Gualco	Capannoni commerciali e depositi	1980	€ 18.600.000,00
<b>Totale capannoni commerciali e depositi</b>				€ 23.300.000,00
<b>Totale da assicurare</b>				€ <b>137.200.000,00</b>

Sviluppo del premio

VALORE COMPLESSIVO IMMOBILI ASSICURATI	TASSO LORDO ANNUO	PREMIO LORDO ANNUO
€ 137.200.000,00		

Il premio di cui sopra si intende al lordo delle imposte governative pari al 22.25%.

**Art. 2 – Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti**

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>Franchigia e/o scoperto per sinistro</b>
Opere di fondazione	€ 50.000,00 per sinistro/anno	/
Spese di demolizione e sgombero	€ 2.000.000,00 per sinistro/anno	/
Onorari di architetti e consulenti	€ 52.000,00 per sinistro/anno	/
Onorario periti	€ 52.000,00 per sinistro/anno	/
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno	/
Eventi socio-politici	80% della somma ass.ta per ciascuna ubicazione	€ 10.000,00 per sinistro
Atti di Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000.000,00 per sinistro	Scoperto 3% del danno, col minimo € 10.000,00
Eventi atmosferici	80% della somma ass.ta per ciascuna ubicazione	€ 10.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	20% della somma ass.ta per ciascuna ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro/anno	10% del danno, con il minimo di € 10.000,00 e massimo € 60.000,00
Neve, ghiaccio, gelo	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00 per sinistro
Differenziale storico-artistico	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	
Acqua piovana	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00
Acqua condotta	€ 100.000,00	€ 500,00
Spese ricerca e ripristino danni da acqua condotta	€ 100.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
Dispersione liquidi	€ 150.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00
Lastre (Rottura vetri e cristalli)	€ 20.000,00 per sinistro/anno max 2.000,00 per singola lastra	€. 500,00
Fenomeno elettrico	€ 30.000,00 per sinistro/anno	€ 1.500,00
Cedimento, franamento terreno	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00
Terremoto - Maremoto	40% della somma ass.ta per ciascuna ubicazione con il limite di € 15.000.000,00 per sinistro/anno	3% del valore di ricostruzione, con il minimo di € 100.000,00
Anticipo indennizzi	50% dell'importo minimo pagato almeno € 100.000,00	/
Rimpiazzo combustibile	€ 15.000,00 per sinistro	
Maggiori costi	€ 500.000,00 per sinistro/anno	/
Ricostruzione archivi	€ 30.000,00 per ubicazione	€ 1.000,00 per sinistro
Perdita pigioni	10% del valore ass.to	/
Furto di fissi ed infissi	€. 10.000,00 per sinistro/anno	/
RCT	€ 5.000.000,00 unico	
RCT – Danni da furto	€ 1.500,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno	Scoperto 10% del danno, col minimo € 500,00
RCT – Conduttori, condomini e locatari	€ 200.000,00 per sinistro/anno	/

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

**Art. 3 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

---

---

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO.  
CIG N. 46815698F2**

**TRA**

**La CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, Ente Associativo di diritto privato, con sede in Roma via Flaminia n. 160 C.F. 80052310580 nella persona del Direttore Generale Valter Pavan, nato a Roma il 8/7/1944, domiciliato/a per la carica in Roma, via Flaminia 160, di seguito indicata come "Cassa/ Contraente",**

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato \_\_\_\_\_), con sede in Via \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ di seguito indicato come Fornitore/Assicuratore /Compagnia/Società

**PREMESSO CHE**

- A) La Cassa, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 26/10/2012, ha espresso la volontà di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi relativi al patrimonio immobiliare, ovunque ubicato, nell’ambito del territorio nazionale di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del contraente; amministrato e/o gestito dal contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi, mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per la durata di 24 mesi;
- B) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub (A) è stato pubblicato nella GURI in data \_\_\_\_\_ ;
- C) all’esito della procedura di gara di cui alla premessa sub (A), \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del contratto per l’affidamento del piano di copertura assicurativa dell’intero patrimonio immobiliare della Cassa Nazionale del Notariato, così come individuato nel capitolato;
- D) la Società assicuratrice conviene e dà atto che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato Tecnico – nonché del Bando di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Assicuratore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- E) la Società assicuratrice ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) **Contraente**: la Cassa Nazionale del Notariato, anche definita sinteticamente "Cassa";
  - b) **Fornitore** la Compagnia di Assicurazione
  - c) **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
  - d) **Codice**: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE";
  - e) **Capitolato Tecnico**: il documento contenente la descrizione delle prestazioni assicurative, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto dell'appalto, anche definito "Capitolato di polizza globale fabbricati";
  - f) **Offerta Economica**: il documento di cui al Modello Allegato B del Disciplinare di gara;

**Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. Il Contratto è regolato:
  - a) da quanto quivi previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Contraente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Economica a prevalere sarà, l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Cassa Contraente/Assicurato.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili

con il Contratto medesimo, la Cassa da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato Contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **Articolo 4 - Oggetto del contratto**

1. Con la sottoscrizione del Contratto, la Cassa affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività descritte nel Capitolato Tecnico ed erogate con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio assicurativo come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico.
3. La Cassa Nazionale del Notariato individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. La copertura assicurativa, ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi/2 (due) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2014.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la proroga da concedersi, nei limiti sanciti dal Dlgs n.163/2006 e relativo Regolamento, su richiesta della contraente, per una durata strettamente necessaria alla conclusione del procedimento di gara volto alla stipula del nuovo contratto.

#### **Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato medesimo nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla Cassa Contraente.
2. Il Fornitore si impegna, su richiesta della Contraente, ad apportare alle modalità di prestazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per la Cassa rispetto al compenso del servizio fissato all'articolo 14 del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Cassa, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di



lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Cassa, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Cassa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Cassa si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dei Servizi stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Nell'esecuzione dei Servizi, salvo quanto già previsto dal Capitolato Tecnico e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione dei Servizi, il Fornitore si obbliga a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati;
- b) comunicare prontamente in forma scritta alla Contraente le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento dei Servizi e ad attenersi alle istruzioni impartite dalla Contraente;
- c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dalla Cassa tramite il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) dare immediata comunicazione alla Contraente di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto;
- e) manlevare e tenere indenne la Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Contraente, assumendosene ogni relativa alea.

#### **Articolo 9 - Reportistica dei sinistri**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) nominativo controparte
- c) distretto/identificazione fabbricato;
- d) data di accadimento;
- e) sezione interessata;
- f) descrizione del danno;
- g) stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- h) importo liquidato e/o riservato;
- i) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

### **Articolo 10 – Attività di supporto ed assistenza- obblighi del Fornitore.**

1. Il Fornitore si impegna ad intrattenere tutte le comunicazioni e la corrispondenza esclusivamente in lingua italiana. Egli si obbliga a fornire supporto e assistenza alla contraente. Il Fornitore garantisce altresì l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del Contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento dei Servizi.

### **Articolo 11 – Penali**

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 8 punto a) , con particolare riguardo ai termini delle proposte di liquidazione e al pagamento dell'indennizzo , il Fornitore dovrà corrispondere alla Contraente l'importo di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 9 – “Reportistica dei sinistri”- il Fornitore dovrà corrispondere alla Contraente l'importo di € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 12 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'articolo 11 che precede, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; oltre la predetta misura, la Contraente ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 16.



6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto della Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 13 – Cauzione ex art.113 Dlgs. 163/2006**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Contraente, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Contraente. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che La Contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice degli appalti.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Contraente.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Contraente.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

### **Articolo 14 - Compenso del servizio e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo unitario, annuo, lordo (vale a dire comprensivo dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all'assicurazione) a carico della Contraente per copertura assicurativa del patrimonio immobiliare della Cassa Nazionale del Notariato, come individuato nel Capitolato Tecnico, è pari a Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00);
2. Il Fornitore emetterà annualmente appendice di pagamento, dove dovranno essere distinti oltre al premio lordo anche il premio imponibile e l'imposta.
3. La Contraente verserà il premio annuale a proprio carico, di cui al punto 1, in unica soluzione il 1° gennaio di ciascun anno con pagamento da effettuarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla predetta scadenza, ferma restando la copertura assicurativa, senza soluzione di continuità, come definita dal

Capitolato Tecnico. Le regolazioni ed i relativi conguagli avverranno sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del Capitolato Tecnico.

4. L'importo della predetta appendice verrà corrisposto dalla Contraente in conformità alla normativa vigente e verrà bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Rimane inteso che la Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Contraente, non produrrà alcun interesse.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo, di ogni relativo rischio e/o alea.

9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.

10. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) N. **46815698F2** e dovrà essere intestata e spedita alla Contraente entro il 15 gennaio di ogni annualità.

11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., il pagamento sarà effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento. Tuttavia, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le

imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, anche gli immobili assicurati ed il periodo di copertura assicurativa.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.

13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dalla Contraente.

### **Articolo 15 – Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

### **Articolo 16 – Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso la Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Contraente;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Contraente;

e) nei casi di cui agli articoli 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 13 (Cauzione); 14 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); 15 (Divieto di Subappalto); 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa); 19 (Riservatezza); 22 (Divieto di cessione dei crediti e del contratto); 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore) del presente atto;

f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente Contratto.

3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Contraente .

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata

una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 17 - Recesso**

1. Le parti potranno recedere dal presente contratto ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 134 e segg. del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 153 comma 8, ove applicabile, del D.p.r. 207/2010, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso avrà effetto.

2. La Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

4. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

5. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Contraente.

### **Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Contraente in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

3. In ogni caso, si conviene che la Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Contraente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Contraente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 19 – Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Contraente.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalla eventuale normativa adottata dall'Autorità ex art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 20 – Responsabilità**

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.

2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia della Contraente sia di terzi.



3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Contraente e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

#### **Articolo 21 – Manleva**

1. È esclusa ogni manleva da parte della Contraente in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione dei Servizi.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG **46815698F2** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare il Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio regolarmente prestato.

#### **Articolo 24 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del Capitolato Tecnico in merito alla “Commissione Paritetica” e alla “Mediazione - Arbitrato irrituale”.

#### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero la Contraente.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.e, per l’effetto, si obbliga a:
  - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (nel seguito “Garante”);
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Fornitore dovrà preventivamente darne pronta informazione alla Contraente;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
  - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



- garantire, tramite autocertificazione, da fornire alla Contraente, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire alla Contraente, eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire alla Contraente, laddove richiesta dal D.Lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati alle disposizioni del D.Lgs. citato ed in particolare dell'Allegato B dello stesso;
- informare la Contraente di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D.Lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatogli;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto della Contraente, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che la Contraente si riserva di richiedere.

#### **Articolo 26 - Spese ed oneri fiscali**

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi all'Assicurazione si applicano le disposizioni legislative in materia.

#### **Articolo 27 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, 160 – 00196 Roma

- (Fornitore) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, esclusivamente in lingua italiana, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax).

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato Tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

#### **Articolo 28 – Clausola finale**

1. Il Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,

qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Contraente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Contratto viene steso in tre originali in carta semplice.

5. Il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Roma lì**

**Per il Fornitore**

**Per la Cassa Nazionale del Notariato**

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); n. 6 (Modalità di svolgimento del servizio); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Obbligazioni del Fornitore); n. 9 (Reportistica dei sinistri); n. 10 (Attività di supporto e assistenza -obblighi del Fornitore) n. 11 (Penali); n.12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali); n. 14 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 16 (Risoluzione); n. 17 (Recesso); n. 19 (Riservatezza); n. 25 (Trattamento dei dati personali).

Allegati:

Capitolato Tecnico

Offerta Economica

**Roma lì**

**Per il Fornitore**

Timbro e sottoscrizione per accettazione del soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara.....

Spettabile

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Globale Fabbricati della Cassa Nazionale del Notariato - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ..... nato a .....  
e residente in ..... ( )  
Via ..... n. ....  
nella sua qualità di ..... (amministratore  
delegato, titolare) della società ..... con sede legale in  
..... ( ) Via .....  
n. .... Tel. .... Fax ..... e-mail .....  
con riferimento al Vostro bando di gara del ..... chiede di essere ammesso a  
partecipare alla gara (*barrare l'opzione interessata*):

in qualità di:

- Impresa Singola
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
- Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

Inoltre, il sottoscritto ....., nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero, dichiara quanto segue:

1. l'iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta quanto segue:

- Denominazione/Ragione Sociale.....;
- Codice Fiscale ..... e Partita IVA .....
- Data di iscrizione ..... Luogo ..... n. iscrizione.....;
- Che l'oggetto sociale della Compagnia è il seguente: .....
- Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza sono (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e durata della carica)

.....  
.....  
.....

2.  di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa (indicare gli estremi);

*ovvero*

di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi);

*ovvero*

di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 575/1965;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

**oppure:**

- che, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

.....  
.....  
.....

di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 della presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006;

**Avvertenza:** qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei soggetti riportati al punto 1 della dichiarazione delle esclusioni di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti riportati al predetto punto 1.

4.1 che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (barrare la casella che interessa):

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex artt. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18;

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18, e che sia dimostrabile la completa ed effettiva dissociazione da parte dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata (indicare nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(l'esclusione o il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9. che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10. **per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000**  
 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

*ovvero*

**per le altre società**

- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
  11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
  12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali;  
INPS:.....  
INAIL: .....
- (in caso di più posizioni aperte indicarle tutte)

ovvero

Indicare eventuali posizioni dello Stato in cui sono stabilite

- .....
13. che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del D. Lgs. 163/2006, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
14.  che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;

ovvero

- che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
15.  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente

16. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;
17. che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;
18. (solo per le imprese delegatarie in caso di Coassicurazione) di avvalersi dell'istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di coassicurazione con obbligo d'indicare la composizione, e che le Compagnie che compongono il predetto riparto, pena l'esclusione, rientrano nel parametro di cui al punto 2 del Disciplinare di gara;
19. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
20. di accettare integralmente i capitolati speciali del lotto per il quale intende presentare offerta;
21. di impegnarsi a fornire con cadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
22. nominativo, indirizzo, numero di fax e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;
23. che la sede di riferimento è .....
24. il possesso per il triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi annua nel Ramo Danni pari ad almeno euro 100.000.000,00= rilevabile dai bilanci
- di cui euro 12.000.000,00= nella sezione Incendio
  - di cui euro 25.000.000,00 nella Responsabilità Civile;
25. di aver prestato nel triennio 2009-2010-2011, servizi assicurativi per almeno 5 immobili di valore unitario superiore ad euro 25.000.000,00;



26. che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il seguente:

Via ..... Città ..... ( )  
Telefono ..... Fax ..... E-mail .....

Inoltre il sottoscritto ..... nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.

In fede.

.....

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità.  
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

Allegati:

- Cauzione provvisoria;
- Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- In caso di avvalimento: attestazione di avvalimento come da Allegato D;
- In caso di Coassicurazione o R.T.I.: dichiarazioni rese conformemente all'Allegato C;

**Allegato B)**

**Modello Scheda di offerta economica**

Spettabile  
Cassa Nazionale del Notariato  
ROMA

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Globale Fabbricati della Cassa Nazionale del Notariato ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Il/la sottoscritto/a

.....

nato/a a .....

il .....

residente in per la carica a .....

via..... n. ....

in qualità di .....

della Società Assicuratrice.....

con sede in .....

c.a.p. ....

via ..... n. ....

telefono n. ....

telefax n. ....

Codice Fiscale n. ....

Partita I.V.A. ....

**DICHIARA**

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla sotto indicata copertura assicurativa e in tutta la documentazione di gara.

Dichiara altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del .....%

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

**Segue Modello Scheda di offerta economica**

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- |                  |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società ..... | quota ..... | % | Delegataria     |
| 2. Società ..... | quota ..... | % | Coassicuratrice |
| 3. Società ..... | quota ..... | % | Coassicuratrice |

La Società .....concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

**I costi relativi alla sicurezza aziendale connessi all'attività di impresa devono essere specificati dal concorrente in sede di offerta (ex art. 87 c. 4 del D.Lgs. 163/2006).**

**OFFRE PER LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO**

un premio annuo lordo pari a:

IN CIFRE	IN LETTERE
€	€

così determinato:

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	V. Elenco Fabbricati nel Capitolato di Gara	Euro 137.200.000,00		€ .....
2	Costi di sicurezza aziendale			€ .....
<b>Totali</b>		<b>Euro 137.200.000,00=</b>		€ .....

Data, \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

\_\_\_\_\_

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

Spettabile

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Globale Fabbricati della Cassa Nazionale del Notariato.**

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE**

**1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

con la presente,

**DICHIARANO**

**In caso di coassicurazione**

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti  
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione.

**In caso di ATI**

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

**PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA**

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): \_\_\_\_\_

impresa (mandante): \_\_\_\_\_

impresa (mandante): \_\_\_\_\_

**PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE**

- le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi.
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. \_\_\_\_\_ (delegataria)

2. \_\_\_\_\_ (coassicurata delegante)

3. \_\_\_\_\_ (coassicurata delegante)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data \_\_\_\_\_

per l'impresa n. 1) da: (1) \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

*(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)*

sottoscrizione \_\_\_\_\_

per l'impresa n. 2) da:

(1) \_\_\_\_\_

in qualità di

\_\_\_\_\_  
*(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)*

sottoscrizione \_\_\_\_\_

per l'impresa n. 3) da:

(1) \_\_\_\_\_

in qualità di

\_\_\_\_\_  
*(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)*

sottoscrizione \_\_\_\_\_

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

Spettabile

**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ..... residente  
in ..... Via/Piazza ..... n..... in  
qualità di ..... dell'impresa ausiliaria .....  
con sede in ..... Via/Piazza..... n.....  
con codice fiscale..... con partita IVA .....  
Codice attività .....

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto

**ATTESTA**

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.<sup>1</sup> di .....  
come segue:
  - denominazione.....
  - numero di iscrizione ..... Data di iscrizione .....
  - forma giuridica attuale .....
  - durata della società.....
  - oggetto dell'attività.....
  - nominativi dei rappresentanti legali e degli altri soggetti titolari della capacità di impegnare il concorrente verso terzi:  
cognome..... nome .....
  - nato a ..... il ..... Codice Fiscale .....
  - carica ..... nominato il..... fino al  
..... poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)

- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa;

*ovvero*

- di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

*ovvero*

- di possedere l'attestazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;

<sup>1</sup> Per i concorrenti provenienti da un altro Stato membro dell'U.E. indicare l'iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006.

- Ai sensi dell'art. 49 – c. 2 lett. d) ed e) del d) del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

1. di obbligarsi verso il concorrente ..... e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Inoltre il sottoscritto ..... nella sua qualità sopra menzionata attesta di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

In fede.

L'impresa Ausiliaria

.....

All. copia del documento d'identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della relativa procura.



Spettabile

### DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA CONCORRENTE

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ..... residente  
in ..... Via/Piazza ..... n..... in  
qualità di ..... dell'impresa ausiliaria .....  
con sede in ..... Via/Piazza..... n.....  
con codice fiscale..... con partita IVA .....  
Codice attività .....

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- ai sensi dell'art. 49 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto

ATTESTA

#### **l'avvalimento dei requisiti di carattere:**

**economico/finanziari ovvero**

\_\_\_\_\_

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente:

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

In fede.

L'impresa concorrente

\_\_\_\_\_

All. copia del documento d'identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della relativa procura.

**Statistica sinistri**

<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risarcimento</b>	<b>Riserva</b>	<b>Causale</b>
ROMA	Via Pistelli, 4	2010	€ 1 100.00		Acqua condotta
ROMA	Via Flaminia, 158	2010	€ 760.00		Acqua condotta
ROMA	Via Mancinelli, 100	2010	€ 4 150.00		Acqua condotta
GENOVA	Via Gualco, 14	2010	€ 1 549.60		RC
ROMA	Via Manfredi, 11	2010	€ 1 455.00		Acqua condotta
ROMA	Via Flaminia, 158	2010	€ 1 120.00		Acqua condotta
ROMA	Via Pistelli, 4	2010	€ 6 900.00		Acqua condotta
ROMA	Via Cavour, 305	2010	€ 2 850.00		Acqua condotta
TORINO	Via Botero, 15	2010	€ 2 500.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 20	2011	€ 690.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 28	2011	€ 1 020.00		Acqua condotta
FIRENZE	Via Bezzacca, 1-3	2011	€ 1 600.00		Acqua condotta
ROMA	Piazzale Sturzo, 4-5	2011	€ 1 080.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 20	2011	€ 4 275.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 20	2011	€ 5 310.00		RC
ROMA	Via Flaminia, 158	2011	€ 610.00		Acqua condotta
ROMA	Via Flaminia, 160	2011	€ 3 800.00		Acqua condotta
ROMA	Via Damiano Chiesa, 24	2011	€ 950.00		Acqua condotta
ROMA	Via Flaminia, 160	2011	€ 4 280.00		Acqua condotta
ROMA	Via Mancinelli, 100	2011	€ 1 680.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 28	2011	€ 150.00		Acqua condotta
ROMA	Via Pistelli, 4	2011	€ 1 250.00		Acqua condotta
ROMA	Via Guidi, 44	2011	€ 1 010.00		Acqua condotta
ROMA	Via Guidi, 46	2011	€ 980.00		Acqua condotta
ROMA	Via Guidi, 44	2011	€ 230.00		Acqua condotta
ROMA	Via Guidi, 44	2011	€ 1 650.00		Acqua condotta
ROMA	Via Guidi, 46	2011	€ 1 520.00		Acqua condotta
ROMA	Viale Beethoven, 26	2011		€ 1 100.00	Incendio
ROMA	Viale Beethoven	2012	€ 494.00		RC
GENOVA	Via Gualco	2012	€ 900.00		Acqua condotta
ROMA	Via Damiano Chiesa, 24	2012		€ 500.00	RC
ROMA	Via Manfredi, 11	2012	€ 730.00		Acqua condotta
ROMA	Via Pistelli, 4	2012	€ 800.00		RC
ROMA	Viale Beethoven, 6-16	2012		€ 2 500.00	Acqua condotta
ROMA	Via Mancinelli, 100	2012		€ 500.00	Acqua condotta



**CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO**

**Via Flaminia n.160**

**00196 Roma (Rm)**

**Comunicazione Esito Gara**

OGGETTO: Comunicazione Esito presentazione offerte per la gara a procedura aperta per "l'affidamento in un unico lotto dei servizi di assicurazione globale fabbricati del patrimonio immobiliare della Cassa Nazionale del Notariato come definito nel Capitolato Tecnico all'art. 2".

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Comunica che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato nella seduta del 29 novembre 2012,  
preso atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 141 del 09/11/2012 e che il Responsabile del procedimento ha altresì provveduto alle ulteriori previste pubblicazioni;  
considerato che il termine previsto dal Bando di gara per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 26 novembre 2012;  
visto il verbale del Seggio di Gara relativo del 27 novembre 2012;  
ritenuto necessario dichiarare la gara deserta in ragione della mancata presentazione di offerte ritenute valide;  
visto il D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici;  
all'unanimità,

ha preso atto

che nessuna offerta appropriata è stata presentata all'Ente entro il termine prestabilito, ed ha dichiarato conseguentemente conclusa con esito negativo la procedura di gara in oggetto. L'esito della gara è stato pubblicato sulla GURI n. 141 del 03/12/2012.

Il RUP  
Dott.ssa Anna Zurzolo  
  
